

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.  
VIALE G. MATTEOTTI, 60  
50132 FIRENZE (FI)  
*legal@pec.sviluppo.toscana.it*

**OGGETTO:** *Interpello n. 911-1377/2021  
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212  
SVILUPPO TOSCANA S.P.A.  
Codice Fiscale 00566850459 Partita IVA 00566850459  
Istanza presentata il 14/07/2021*

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

### QUESITO

Il signor Orazio FIGURA fa presente che la società *Sviluppo Toscana S.p.A.*, di cui è legale rappresentante, è una società totalmente partecipata dalla Regione Toscana, che ne esercita il controllo ed il coordinamento. Con L.R. 28/2008, a séguito del piano di dismissione delle partecipazioni di *Sviluppo Italia S.p.A.* (ora *Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia*) imposto dall'art. 1, comma 461 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), è stata data attuazione all'acquisizione della totale partecipazione nella *Sviluppo Italia Toscana*

*S.p.A.* da parte di Regione Toscana, trasformandola in *Sviluppo Toscana S.p.A.* ai fini dello svolgimento di servizi strumentali all'attività della stessa Regione. La società opera, pertanto, a supporto dell'azionista Regione Toscana e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*, dando concreta attuazione sul territorio della Toscana alla politica di programmazione regionale.

Su incarico della Regione Toscana, per le azioni di intervento da questa attivate sul territorio regionale, la società provvede alla raccolta e alla selezione istruttoria delle domande di contributo inviate dalle imprese partecipanti ai vari bandi, nonché alla gestione ed all'erogazione dei relativi fondi regionali, nazionali e comunitari. Molte azioni contemplano un aiuto finanziario diretto con la forma del rimborso di quota parte dei costi e degli investimenti sostenuti sotto forma di un contributo, da erogare ai beneficiari a séguito di una rendicontazione delle spese effettuate. Di norma, i bandi di riferimento prevedono anche la facoltà di anticipare ai beneficiari una quota del contributo complessivamente concesso (compresa tra il 20% e l'80%), dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria redatta secondo uno schema-tipo approvato dagli uffici regionali. L'obbligo di prestare garanzia a supporto della richiesta di anticipazione del contributo è stabilita, oltre che dai singoli bandi (*lex specialis* di riferimento di volta in volta) anche dall'art. 8, comma 1 della L.R. 71/2017, che così dispone: «Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a prestare apposita fideiussione d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento». A séguito dell'inoltro delle richieste di anticipazione, *Sviluppo Toscana* provvede a controllare la rispondenza formale del titolo di garanzia rispetto ai requisiti previsti (controllo di conformità della garanzia), nonché ad acquisire conferma di validità della stessa da parte della Direzione generale

competente dell'Ente emittente (controllo di validità della garanzia).

Rileva in questa sede chiarire che i requisiti di conformità della garanzia prevedono, a maggior tutela del bilancio regionale e della facilità di recupero dell'eventuale erogazione risultata, *a posteriori*, indebita, che la sottoscrizione del titolo avvenga, da parte della società garante, mediante autentica notarile della firma del sottoscrittore (ex art. 72 della Legge Notarile), con anche l'attestazione dei relativi poteri di firma da parte del notaio autenticante. Tale formalità, infatti, riconduce il titolo di garanzia nella fattispecie disciplinata dall'art. 474 c.p.c., che riconosce la natura di "titolo esecutivo" anche alle scritture private autenticate.

Esaminando le disposizioni del D.P.R. 642/1972 in tema di imposta di bollo, si rileva (allegato A, art. 1) che sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine gli «atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciate dagli stessi». La misura dell'imposta è stabilita in 16,00 euro per ogni foglio.

D'altra parte il medesimo D.P.R. 642/1972, nel disciplinare gli atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, stabilisce (Allegato B, art. 5) che non sono soggetti ad imposta gli «atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini della applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. Verbali e decisioni delle Commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse. Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai. Atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di

qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera degli esattori e dei ricevitori, con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette».

La disposizione appena richiamata appare di tenore talmente generale da ricomprendere qualsiasi atto che sia formato esclusivamente ai fini dell'applicazione di una norma tributaria, tra cui è da ricomprendersi sicuramente la prestazione di garanzia finalizzata all'ottenimento di una dilazione, o di un rimborso di imposta. Trattandosi di norma volta ad esentare dall'obbligo impositivo, si ritiene che l'esenzione in commento rimanga circoscritta all'ambito sopra delineato (garanzie richieste ai fini dell'applicazione di leggi tributarie) e non riguardi, quindi, anche le eventuali ulteriori garanzie richieste da leggi non tributarie (quali, ad esempio, le garanzie richieste dalla Legge Regione Toscana n. 71/2017 a supporto di erogazioni di contributi pubblici a titolo di anticipazione).

Stante il quadro sopra esposto, l'istante domanda se al documento "titolo di garanzia" sottoscritto con autentica notarile ed attestazione dei poteri di firma sia applicabile l'imposta di bollo e, in caso affermativo, in quale misura.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che il documento "titolo di garanzia con sottoscrizione autenticata da notaio" sia riconducibile alle fattispecie contemplata all'art. 1, Allegato A del D.P.R. 642/1972 e sia conseguentemente soggetta ad imposta di bollo in ragione di 16,00 euro per ogni foglio. In particolare, considerato che il titolo di garanzia è soggetto a sottoscrizione in più sezioni ("*corpus*" della garanzia più una pagina redatta dal notaio per l'autentica, la quale è elemento soggettivo nel negozio giuridico stesso e deve esserne considerata parte integrante a pena di invalidità della garanzia), ai fini della determinazione del numero di bolli da apporre sulla garanzia autenticata si ritiene

che questa, con in calce l'autentica notarile, debba essere considerata un *unicum* e quindi soggetta a bollatura in ragione del numero complessivo di fogli che la compongono.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'interpretazione prospettata dall'istante risulta condivisibile.

La fattispecie prospettata ha ad oggetto il trattamento tributario, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, di un documento contenente una fideiussione prestata da una società, con sottoscrizione autenticata da notaio, il quale nello stesso documento attesta anche la legittimazione del sottoscrittore a rappresentare la società garante.

In base a quanto previsto dall'art. 1 della "tariffa" allegata al D.P.R. 642/1972, gli «atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi» sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

Al riguardo, preliminarmente si osserva che nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle ipotesi di esenzione dall'imposta previste dalla "Tabella" allegata al D.P.R. 642/1972; le quali esenzioni, dovendo essere considerate norme agevolative e dunque eccezionali rispetto al generale regime di imponibilità, non sono applicabili oltre i casi in esse espressamente considerati, in virtù di quanto stabilito dall'art. 14 delle "Disposizioni sulla legge in generale" allegate al Codice civile.

L'art. 13, comma 1 del D.P.R. 642/1972 dispone: «Un atto per il quale è prevista in via esclusiva o alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad

imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta». Fanno eccezione a tale principio (e dunque possono essere scritti sul medesimo foglio senza applicazione di distinte imposte) gli atti e i documenti tassativamente elencati al comma 3 dello stesso articolo e in particolare, per quanto qui interessa: «13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare; [...] 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto». Per quanto concerne l'ultimo punto, è stato più volte precisato che per aversi un unico atto non è sufficiente la materiale congiunzione, pur necessaria, ma occorre anche la contestualità del contenuto, cioè che l'atto sia redatto unitariamente - sia cioè formalmente unico - e rechi in calce un'unica sottoscrizione (cfr. risoluzioni del Ministero delle Finanze nn. 310246/1984, 292065/1985, 302367/1987 e 196/E/2000); resta ferma l'applicazione di distinte imposte di bollo nel caso in cui disposizioni legislative o regolamentari impongono la redazione di separate istanze o atti (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 266/E/2002).

Alla luce delle norme citate, dunque, si osserva in primo luogo che non è dovuta una distinta imposta di bollo per l'apposizione dell'autentica qualora, come nel caso prospettato, essa sia apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare.

Si osserva anche che tra gli ordinari doveri del notaio autenticante, oltre all'accertamento dell'identità del sottoscrittore, rientra il controllo della capacità legale e della legittimazione del sottoscrittore stesso, in base a quanto previsto dall'art. 54 del "Regolamento notarile" di cui al R.D. 1326/1914. Qualora dell'esito positivo di tale controllo il notaio dia anche esplicita attestazione nel contesto dell'autentica di firma, si ritiene applicabile quanto previsto dal citato art. 13, comma 1, punto 15 del D.P.R. 642/1972. Ne consegue che l'unico atto contenente più certificazioni (in particolare, la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione e dei poteri di rappresentanza del

sottoscrittore), essendo redatto in un unico contesto, non è soggetto a distinte imposte di bollo.

In conclusione, si conferma che il documento - contenente una fideiussione prestata da parte di una società con sottoscrizione autenticata e attestazione dei poteri di firma da parte del notaio autenticante - è soggetto all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

\* \* \*

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Conseguentemente resta fermo, per l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, il potere di accertare la reale situazione di fatto, controllando la veridicità delle informazioni dichiarate e l'avvenuto rispetto di tutti gli altri requisiti, limiti, procedure e obblighi documentali richiesti dalla normativa.

\* \* \*

Responsabile del procedimento: Vincenzo Santo CALIZZI

Funzionario assegnatario della pratica: Andrea BRANCA

(e-mail: [andrea.branca@agenziaentrate.it](mailto:andrea.branca@agenziaentrate.it))

**Firma su delega del Direttore Regionale della Toscana,  
Pasquale Stellacci - Disposizione n. 49/2021**

**Il Capo Settore**

**Vincenzo Santo Calizzi**

**(firmato digitalmente)**